

## COMMISSIONE XI

**LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA**

## XLIX.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954****PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI****INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	471
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
MAGNO e LIZZADRI: Disciplina dei lavori di facchinaggio. (239) e	
PASTORE e MORELLI: Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. (373) . . . . .	471
PRESIDENTE . . . . .	471, 472, 473, 474, 475, 476 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486
ZACCAGNINI . . . . .	472, 478, 483
PUGLIESE. <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 472, 476, 477 478, 479, 481	
MAGNO . . . . .	473, 474, 477, 479
LIZZADRI . . . . .	473, 474, 482
CACCIATORE . . . . .	474, 478, 479, 480
GUI. . . . .	474, 478, 479, 481, 485
CHIAROLANZA . . . . .	474, 484
PENAZZATO . . . . .	475, 479
VENEGONI . . . . .	476, 477, 484
SCALIA . . . . .	478, 483
AIMI . . . . .	479, 484
SIMONINI . . . . .	480, 482, 483, 485
BUTTÈ . . . . .	481
PASTORE . . . . .	482, 483, 485
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	483, 484
REPOSSI . . . . .	483
ZANIBELLI . . . . .	485
MAGLIETTA . . . . .	486

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che intervengono all'odierna seduta gli onorevoli Magno, presentatore della proposta di legge all'ordine del giorno e Zanibelli.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Magno e Lizzadri: Disciplina dei lavori di facchinaggio. (239); e Pastore e Morelli: Per la disciplina dei lavori di facchinaggio. (373).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Magno e Lizzadri: « Disciplina dei lavori di facchinaggio » e Pastore e Morelli: « Per la disciplina dei lavori di facchinaggio ».

Prima di passare all'esame degli articoli, desidero osservare che le due proposte di legge, anche se non perfettamente identiche, sono animate dallo stesso spirito. La proposta di legge Pastore e Morelli, successiva, nell'ordine di presentazione, a quella Magno e Lizzadri, ha potuto trarre insegnamento da quella ed anche, in un certo qual modo, completarla. Dovendosi — ripeto — passare all'esame degli articoli, ritengo si possa prendere come base il testo più ampio, quello cioè della proposta Pastore-Morelli.

Naturalmente, una volta approvata dalla nostra Commissione, la proposta di legge passerà all'esame del Senato, come proposta di legge Magno, Lizzadri e Pastore, Morelli, n. 239 e n. 373.

**La seduta comincia alle 9,05.**

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo allora all'esame degli articoli.  
Do lettura dell'articolo 1.

« La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

La presente legge non si applica ai lavori di facchinaggio che si effettuano nelle zone assoggettate alle leggi sul lavoro nei porti e nelle dogane ».

Il Sottosegretario Pugliese ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del 2° comma di tale articolo:

« La norma di cui al precedente comma non si applica per le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonché per quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli, colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o regolamentari. Sono esclusi dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma anche i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

Si tratta di un emendamento molto chiaro e, come relatore, sono favorevole ad esso.

Per conoscenza della Commissione, do anche lettura dell'articolo 6 della proposta Magno, corrispondente al 2° comma del presente articolo:

« Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge i lavori di facchinaggio che si effettuano nelle zone assoggettate alle leggi sul lavoro nei porti, nonché quelli già regolati da apposite leggi ».

Poiché gli stessi proponenti Magno e Lizzadri accettano il testo dell'articolo 1 della proposta Pastore, porrò in votazione l'emendamento a detto articolo proposto dal Sottosegretario Pugliese.

ZACCAGNINI. Anziché dire: « la norma di cui al precedente comma non si applica per le operazioni, ecc. », si potrebbe dire: « Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni, ecc. ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto la mo-

difica di forma suggerita dall'onorevole Zaccagnini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo di cui ho dato dianzi lettura, con la modifica suggerita dall'onorevole Zaccagnini ed accolta dal Governo.

*(È approvato).*

L'articolo 1, con l'approvazione dell'emendamento, resta così formulato.

« La presente legge regola i lavori dei facchini liberi esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonché quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.

Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti per esigenze di carattere domestico e familiare ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministero della industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali.

da due rappresentanti dei commercianti,

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sei rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla commissione stessa ».

MAGNO. Desidero far rilevare che nella mia proposta di legge si prevede la costituzione di una commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, nella quale i lavoratori, per la tutela dei loro interessi, dovrebbero essere rappresentati da sette membri, anziché da sei come previsto dalla proposta di legge Pastore-Morelli. Inoltre, la scelta, tra i designati, dovrebbe essere fatta dalle organizzazioni sindacali tenuto conto della loro importanza numerica.

LIZZADRI. La ragione dei sette rappresentanti dei lavoratori ha un suo fondamento: quello di dare una leggera prevalenza al settore lavorativo rispetto a quello dei datori di lavoro.

PRESIDENTE. Sono favorevole alla proposta di elevare da 6 a 7 il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla Commissione centrale, mentre, per quanto riguarda la scelta di essi, lascerei la dizione « organizzazioni sindacali nazionali », onde evitare che si determinino particolari situazioni di carattere locale.

Pongo in votazione l'emendamento, proposto dal collega Magno, diretto ad elevare da sei a sette i rappresentanti dei lavoratori in seno alla commissione centrale.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta, pertanto, così formulato:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita la commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:

da un rappresentante del Ministero della industria e commercio;

da un rappresentante del Ministero dell'interno;

da due rappresentanti degli industriali;  
da due rappresentanti dei commercianti;  
da due rappresentanti degli agricoltori;  
da sette rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla commissione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« In ogni provincia, con decreto del prefetto, è istituita la commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:

dal questore o da un suo delegato;

da un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura;

da due rappresentanti degli industriali;

da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori;

da sei rappresentanti dei lavoratori.

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla commissione provinciale medesima ».

A questo articolo, nella proposta Magno e Lizzadri, corrisponde l'articolo 1 di cui do lettura:

« Con decreto del prefetto è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, composta dal direttore dell'ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante degli industriali, da un rappresentante dei commercianti, da un rappresentante degli agricoltori e da sette rappresentanti dei lavoratori, scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La commissione dura in carica due anni ».

Anche per questo articolo i proponenti Magno e Lizzadri accettano il testo Pastore

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

ma insistono perché, analogamente a quanto avvenuto in sede nazionale, il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla commissione provinciale sia elevato da sei a sette.

LIZZADRI. Si tratta di un organo che deve tutelare gli interessi dei lavoratori. I datori di lavoro, quando si tratta delle loro questioni, vogliono far prevalere la loro maggioranza. Comunque, mi pare che, essendo incluso anche il rappresentante della camera di commercio, elevando a sette il numero dei rappresentanti dei lavoratori, la proporzione non si sposta.

CACCIATORE. Io domando perché il questore dovrebbe far parte della commissione. Non potremmo sostituirlo con un altro rappresentante?

Tra i poteri conferiti alla commissione provinciale vi è quello di decidere sui ricorsi degli interessati. Per poter dare una certa garanzia al lavoratore che ricorre, perché escluso — ad esempio — dallo speciale elenco, bisogna eliminare l'intervento del questore, perché altrimenti avremmo l'inconveniente di doverlo interpellare anche su tali ricorsi.

MAGNO. In base all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'organo di polizia interviene, per quanto riguarda il rilascio della apposita patente, soltanto per valutare il diritto o meno del lavoratore alla medesima, e ciò sulla base dei suoi precedenti penali e dei suoi rapporti con la pubblica sicurezza. Pur facendo salvo il suo diritto a pronunciarsi circa la opportunità o meno di fare entrare nella categoria un determinato individuo, mi sembra che l'autorità di pubblica sicurezza non abbia nulla a che fare con quelli che sono i compiti della commissione.

Nell'articolo 7 della nostra proposta di legge è infatti detto che, per ottenere l'iscrizione nel registro, è necessario il previo nulla osta della commissione provinciale territorialmente competente. Quindi la commissione si pronuncia per quanto riguarda il numero dei facchini occorrenti per ogni settore di attività e la questura provvedere in conseguenza.

GUI. Siccome nella questione è interessata anche la questura, la quale rilascia la licenza, non vedo perché dovremmo lasciare fuori dalla commissione il rappresentante della questura stessa.

CHIAROLANZA. Sembra opportuno anche a me prevedere l'inclusione di un rappresentante della questura che potrà fornire alla commissione sufficienti elementi di giudizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno insiste per sopprimere l'inclusione del rappresentante

del questore, mentre si insiste per elevare il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno alla commissione provinciale, pongo in votazione l'emendamento che, anche in questo articolo, eleva da sei a sette il numero dei rappresentanti dei lavoratori.

(È approvato).

L'articolo 3 risulta, pertanto, così formulato.

« In ogni provincia, con decreto del prefetto, è istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

La commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta:

dal questore o da un suo delegato;  
da un rappresentante della camera di commercio, industria ed agricoltura;  
da due rappresentanti degli industriali;  
da due rappresentanti dei commercianti;

da due rappresentanti degli agricoltori  
da sette rappresentanti dei lavoratori

I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative.

La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla commissione provinciale medesima».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) di esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali;

b) di esprimere pareri e formulare proposte per la emanazione di apposite leggi, regolamenti e norme per la disciplina dei lavori di facchinaggio che necessitano di una regolamentazione a carattere nazionale, nonché fissare nazionalmente i limiti di età per l'esercizio di tale libera attività lavorativa,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

c) di esprimere pareri e di formulare proposte, anche di legge, per la fissazione di tariffe, sia a carattere nazionale che provinciale;

d) di esprimere parere sui ricorsi che siano presentati: avverso le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; avverso le determinazioni adottate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia; nonché avverso le determinazioni delle commissioni provinciali di cui al precedente articolo 3;

e) di formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere, in analogia alle norme vigenti per le categorie dei lavoratori dell'industria.

Per le materie di sua competenza la commissione centrale può chiedere dati e promuovere indagini, valendosi della collaborazione delle organizzazioni sindacali interessate e degli ispettorati del lavoro.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi ».

Per quanto riguarda i compiti della commissione centrale, c'è diversità di impostazione fra le due proposte di legge.

Do, per conoscenza, lettura del corrispondente articolo 5 della proposta Magno-Luzadri:

« La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) coordina, dirige e controlla l'attività delle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

b) fissa tariffe ed emana norme e regolamenti, relativi a quei lavori di facchinaggio per i quali si ritenga necessario una disciplina a carattere nazionale;

c) decide, dietro ricorso di parte, sui provvedimenti adottati dalle commissioni provinciali ».

Comunque, anche la formulazione della proposta Pastore, sulla quale discutiamo, potrebbe intralciare l'attività del Ministero del lavoro. Il rappresentante del Governo ha perciò proposto alcuni emendamenti all'articolo in esame. Il primo di essi propone la soppressione dell'intero paragrafo b).

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Al paragrafo c) propone la soppressione delle parole: « anche di legge ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Al paragrafo d) propone la soppressione delle parole: « avverso le disposizioni vigenti in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio ».

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

PENAZZATO. Per evitare controsensi, bisogna modificare la dizione della seconda parte dello stesso paragrafo d) come segue: « avverso le determinazioni adottate dagli uffici provinciali del lavoro in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio, nonché avverso le determinazioni delle commissioni provinciali di cui al precedente articolo 3 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo proposto dall'onorevole Penazzato.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone, inoltre, la soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone, infine, di sostituire nell'ultimo comma le parole: « il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non provvederà senza previamente avere udito i pareri stessi », con le seguenti: « il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà dopo avere udito i pareri stessi ».

Pongo in votazione tale emendamento parzialmente sostitutivo.

(È approvato).

L'articolo 4, con l'approvazione dei vari emendamenti, resta, pertanto, così formulato:

« La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disci-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

plina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali;

b) esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a carattere nazionale;

c) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio, nonché avverso le determinazioni delle commissioni provinciali di cui al precedente articolo 3;

d) formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale, mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza ad esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà uditi i pareri stessi».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

«Le norme per il funzionamento della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La commissione centrale è convocata almeno ogni tre mesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È convocata, altresì, ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti».

Il rappresentante del Governo propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

«La commissione centrale è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti».

VENEGONI. Ritengo che per la convocazione della commissione sia sufficiente la richiesta di tre componenti.

PUCLESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto la riduzione richiesta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento parzialmente sostitutivo con la modifica proposta dall'onorevole Venegoni ed accettata dal Governo.

(È approvato).

L'articolo 5 resta pertanto così formulato:

«Le norme per il funzionamento della commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale medesima.

Detta commissione è convocata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6.

«La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) determina, in base agli usi, alle consuetudini, alle situaizoni contrattuali e di fatto già esistenti, alle esigenze locali, i lavori di facchinaggio di competenza delle cooperative, carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei facchini liberi esercenti non associati in detti organismi;

b) fissa, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun comune, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera;

c) istituisce e tiene aggiornato il registro provinciale delle cooperative, carovane e di altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei liberi facchini non associati nei predetti organismi collettivi, con l'indicazione, per ciascun organismo e per ciascun libero lavoratore non associato, della sfera di attività e delle specializzazioni;

d) fissa tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti e dei loro organismi collettivi operanti nel territorio della provincia;

e) emana ogni altra disposizione ed adotta ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;

f) svolge opera di amichevole composizione, su richiesta di almeno uno degli interessati, per le controversie che si determinas-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

sero tra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonché per le controversie sorgenti fra i facchini medesimi, sia individualmente che collettivamente, fra carovane, cooperative ed altri organismi similari.

« La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, si riunisce su convocazione del suo presidente o anche su richiesta di almeno uno dei suoi membri ».

Il paragrafo *a)* di tale articolo differisce nella sostanza da quello contenuto nella proposta di legge Magno-Lizzadri. Infatti, quest'ultima, assegna alla commissione, fra gli altri compiti, anche quello di determinare quali siano i lavori di facchinaggio di competenza del personale alle dipendenze delle aziende con rapporto di lavoro a carattere fisso. Questo, dal punto di vista sindacale, rappresenta un grosso inconveniente, perché non mi sembra possibile arrivare alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro. Oltre tutto potrebbe anche sorgere il timore che la commissione provinciale, all'atto pratico ed attraverso il decreto del prefetto, venga ad avere anche poteri normativi.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Siccome le decisioni della commissione provinciale sono rese esecutive dal decreto del prefetto, ho proposto diversi emendamenti all'articolo in esame, tendenti ad evitare una formulazione che potrebbe assumere carattere monopolistico.

MAGNO. Secondo me è necessario, data la situazione, che i compiti della commissione arrivino più in profondità. E a questo appunto tende la formulazione della proposta di legge Lizzadri e mia. Per conoscenza della Commissione ne do lettura:

« La Commissione ha i seguenti compiti:

*a)* determina, in base agli usi, consuetudini, situazioni contrattuali e di fatto già esistenti ed esigenze locali, i lavori di facchinaggio di competenza delle carovane o altre associazioni di facchini liberi esercenti e quelli di competenza del personale alle dipendenze delle aziende con rapporto di lavoro a carattere fisso e continuativo;

*b)* fissa, in base alle possibilità normali di lavoro dei singoli settori di attività, il numero dei facchini di ciascuna carovana o altra associazione similare, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di permettere ad ogni facchino una

abituale permanenza nelle attività di facchinaggio ed il raggiungimento di un minimo salariale;

*c)* istituisce e tiene aggiornato il registro delle carovane e altre associazioni di facchini liberi esercenti esistenti nella provincia, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della sfera di attività e delle competenze;

*d)* fissa tariffe, orari, norme e regolamenti relativi ai lavori di facchinaggio di competenza delle carovane ed altre associazioni di facchini liberi esercenti operanti nel territorio della provincia;

*e)* emana ogni altra disposizione ed adotta ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio ».

Col successivo articolo si stabilisce poi:

« La Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio si riunisce su convocazione del suo presidente ed anche su richiesta di almeno uno dei suoi componenti ».

Non basta quindi che la commissione fissi il numero dei facchini, essa deve andare oltre questo semplice compito e deve rendersi conto che, specie nelle grandi città, esistono decine e decine di carovane di facchini.

VENEGONI. Rimanga, comunque, a verba che il compito della commissione provinciale va inteso nel senso più ampio, tenendo conto cioè di ogni località e di ogni settore.

PRESIDENTE. Vediamo se è possibile giungere ad una soddisfacente formulazione con i vari emendamenti proposti a questo articolo.

Il rappresentante del Governo propone che al paragrafo *a)* la parola « determina » venga sostituita con la parola « classifica ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Lo stesso rappresentante del Governo propone che al paragrafo *b)* la parola « fissa » venga sostituita con la parola « determina ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il rappresentante del Governo propone, inoltre, che al paragrafo *d)* la parola « fissa » venga sostituita con la parola « determina ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il rappresentante del Governo propone, ancora, che al paragrafo e) la parola « emana » venga sostituita con la parola « formula ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone, poi, che al paragrafo f) le parole « uno degli interessati » vengano sostituite con le parole « una delle parti ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Lo stesso rappresentante del Governo propone, infine, che all'ultimo comma dell'articolo le parole: « su richiesta di almeno uno dei suoi membri », vengano sostituite con le parole: « su richiesta di almeno due dei suoi membri ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Passiamo ora ad un comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore e così formulato:

« Esaminare e decidere sui ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Tale emendamento va posto in relazione con il primo comma dell'articolo 7 della proposta di legge Magno-Lizzadri, di cui do lettura.

« Per ottenere l'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, è necessario il previo nulla osta della Commissione provinciale territorialmente competente.

I facchini i quali contravvengono alle disposizioni emanate dalle Commissioni provinciali e dalla Commissione centrale per la disciplina del lavoro di facchinaggio, ai sensi della presente legge, sono cancellati dal Registro previsto dall'articolo 121 predetto e non possono essere reinscritti se non dopo un anno ».

A prescindere dal secondo comma, che trova riscontro nel successivo articolo 9, è da rilevarsi che la proposta Magno-Lizzadri tiene conto del fatto che, per ottenere l'iscrizione nel registro, è necessario il previo nulla osta della commissione provinciale territorialmente competente. Si proporrebbe, per-

tanto, di fare intervenire di diritto la commissione provinciale in merito alle decisioni di una autorità amministrativa.

ZACCAGNINI. Mi pare che ci sia una differenza sostanziale tra la disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 7 della proposta di legge Magno-Lizzadri e l'emendamento Cacciatore che prevede un ricorso avverso la decisione di una autorità amministrativa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Contro la mancata iscrizione nel registro previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cui si fa esplicito riferimento, occorre seguire tutta una particolare procedura.

PRESIDENTE. Come relatore debbo dire che sul nulla osta posso anche essere d'accordo, invece, per quanto riguarda il ricorso, desidero pregare l'onorevole Cacciatore di non insistere perché si creerebbero delle difficoltà notevoli.

GUL. Io comprendo che il parere debba essere dato da una associazione di categoria, la quale può conoscere effettivamente tutti i suoi iscritti, ma non da una commissione la quale, ovviamente, non può conoscere individualmente tutti i richiedenti residenti nel territorio di sua competenza.

SCALIA. Che si debba attribuire alla commissione provinciale anche il compito della determinazione del numero di coloro che possono esplicare l'attività di facchini è una cosa giusta sulla quale, mi pare, siamo tutti d'accordo. Non mi pare invece opportuno il voler stabilire, per quanto riguarda la iscrizione nel registro, qualche cosa di diverso dalle modalità previste dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La Commissione provinciale deve limitarsi, pertanto, a determinare il numero delle licenze per facchini, eventualmente, come ha osservato il collega Venegoni, tenendo conto delle varie zone. Dopo di che la cosa riguarda la funzionalità dell'altro meccanismo previsto appunto dal citato articolo 121.

Quando il questore sa che, in un determinato comune, si possono concedere, ad esempio, cento licenze, autorizza cento facchini ad esercitare tale mestiere, sia che operino riuniti in ente, sia che agiscano in proprio. E questa autorizzazione deve essere concessa, o no, dall'autorità amministrativa a seconda della esistenza o meno di determinati requisiti.

CACCIATORE. Non mi pare che ci sia contrasto tra l'emendamento aggiuntivo da me proposto e la procedura amministrativa.



Il ricorso è una norma di diritto. Solo quando un individuo ha già percorso una determinata strada, può di diritto percorrere anche quella dell'autorità giudiziaria. Ma perché mai noi dobbiamo costringere un lavoratore a rivolgersi subito all'autorità giudiziaria quando stiamo regolamentando la materia che lo riguarda e quando la istituenda commissione potrebbe essere incaricata di decidere in merito? La questione del numero dei facchini è una cosa, la questione della non iscrizione nel registro, da parte del questore, è un'altra. La commissione determina il numero dei facchini che possono esercitare, il questore stabilisce chi ha i requisiti per poter essere iscritto nel registro. L'errore, eventualmente, è possibile, e la commissione provinciale, secondo me, potrebbe essere la più competente per giudicare se un facchino ha o meno i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro. È proprio l'intervento del questore per l'iscrizione che dispiace ai lavoratori di cui ci stiamo occupando. Ecco perché, e potrebbe anche dispiacervi questa mia dichiarazione, io ho proposto l'emendamento. Ammettiamo, per ipotesi, che un tizio, dopo essere stato condannato per un qualsiasi reato in epoca lontana, abbia poi seguito tutta la procedura per la sua riabilitazione, perché dovremmo negargli la possibilità di trovarsi una occupazione nel lavoro di facchinaggio?

AIMI. È un nuovo tipo di ricorso quello che l'onorevole Cacciatore vorrebbe introdurre. Prima di fissare una norma nuova bisogna che ci rendiamo conto esattamente se, così facendo, noi non andiamo piuttosto a sconvolgere il sistema amministrativo. Se fosse accolta la tesi dell'onorevole Cacciatore, dove si andrebbe a finire poi col ricorso? Davanti al prefetto? E allora a che cosa servirebbe, infine, il ricorso alla commissione quando in definitiva è il prefetto che deve decidere in merito? Secondo me, dunque, non c'è altra via da seguire che quella indicata dal precitato articolo 121.

GUI. Non mi pare che, per una questione di limitata portata, sia il caso di innovare l'attuale sistema amministrativo. D'altra parte, penso che non potremmo farlo senza avere il parere delle Commissioni giustizia ed interni. L'onorevole Cacciatore solleva una questione di ordine politico, è evidente. Ci possono anche essere delle esclusioni per ragioni politiche, ma noi non possiamo accettare la tesi Cacciatore perché, per principio sia il questore che il prefetto debbono essere delle autorità assolutamente imparziali.

Non si può ammettere il contrario.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La iscrizione nel registro di cui si è detto non è subordinata alle condizioni prevedute dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il quale stabilisce che, salvo condizioni particolari stabilite dall'autorità di polizia, deve essere negata la licenza a chi ha riportato una condanna e a chi è sottoposto all'ammonizione.

CACCIATORE. Il questore, però, ha ampio potere e può anche sbagliare. Il questore guarda la cosa con la sua mentalità di questore, mentre noi la dobbiamo guardare con la mentalità di tutori del lavoratore il quale, molte volte, proprio attraverso il lavoro, ha delle possibilità di riabilitazione. Dal punto di vista giuridico noi avremmo due strade aperte, come avviene per il rilascio delle licenze di commercio. Noi dovremmo lasciare al lavoratore la possibilità di fruire di entrambe le procedure: quella amministrativa e quella della commissione provinciale. Nella vita il progresso è continuo: non è detto quindi che, solo perché già esiste una norma, non se ne possa creare un'altra che meglio assicuri al cittadino italiano i suoi diritti. Perché vogliamo essere così conformisti e conservatori in una materia che si evolve giorno per giorno?

PRESIDENTE. In definitiva lo scopo della legge è di creare l'autotutela della categoria; di impedire cioè il fenomeno di concorrenza sfrenata fra gruppo e gruppo.

PENAZZATO. Pregherei l'onorevole Cacciatore di non insistere anche perché la materia non riguarda solo la regolamentazione di un determinato lavoro; ma comprende taluni aspetti che non sono di pertinenza della nostra Commissione.

MAGNO. Si potrebbe stabilire che le domande all'autorità di polizia, da parte dei singoli aspiranti, per l'iscrizione nel registro, debbono essere corredate del nulla osta della commissione provinciale territorialmente competente. E potrebbe venir fissato l'obbligo, da parte del commissario di pubblica sicurezza o dell'autorità di polizia, ove non ci fosse il commissario, di tener conto, in sede di esame delle domande per l'iscrizione nel registro, di quello che decide la commissione provinciale circa il numero dei facchini.

PRESIDENTE. Il vero interesse che hanno attualmente i facchini è che non sia aumentato esageratamente il loro numero. Non solo, ma l'interesse sindacale della categoria è che non esistano facchini liberi esercenti, isolati, ma che si formino dei

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

gruppi. Il pericolo vero consiste nel fatto che, mancando una classificazione delle competenze, in qualunque momento un assoldatore di mano d'opera può organizzare per suo conto servizi di facchinaggio. Ad ovviare a tutto questo tendono precipuamente le proposte di legge in esame; se oggi gli interessati sapessero che noi ritardiamo l'approvazione per la questione che è stata sollevata, penserebbero che non vogliamo fare il loro interesse. Mi sono stati segnalati fatti che succedono nel brindisino che inducono veramente ad intervenire con urgenza. Io mi sono preoccupato pensando che si volesse giungere alla creazione di una corporazione chiusa, ma ho dovuto ricredermi.

Se l'onorevole Cacciatore insiste nella sua proposta, la porrò in votazione.

CACCIATORE. Mantengo l'emendamento.

SIMONINI. Per dichiarazione di voto. Conosco molto bene questa categoria di lavoratori avendo io stesso, nei primi anni della mia giovinezza, fatto questo lavoro per potermi mantenere agli studi. Conosco quindi questi lavoratori, spesso sfruttati e spesso portati dal loro stesso mestiere, a consolarsi con qualche bicchiere di vino. Ne consegue, talvolta, che molti di loro, vengono ad assumere posizioni di opposizione agli organi costituiti. Difficile per costoro sarebbe ottenere comprensione dagli organi di polizia. Ecco perché considero quanto mai opportuna l'approvazione dell'emendamento Cacciatore agli effetti della difesa del lavoro di questo particolare settore della nostra umanità, poiché tale emendamento costituisce una valvola di sicurezza. Quindi dichiaro che voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore.

*(Non è approvato).*

L'articolo 6, modificato in conseguenza degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

«La commissione provinciale ha i seguenti compiti:

a) classificare, in base agli usi, alle consuetudini, alle esigenze locali, alle situazioni contrattuali e di fatto già esistenti, i lavori di facchinaggio di competenza delle cooperative, carovane od altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei facchini liberi esercenti non associati in detti organismi;

b) determinare, in base alle possibilità normali delle singole sfere di attività, il numero dei facchini che possono esercitare l'attività di libero facchinaggio nel territorio di ciascun comune, in modo da rendere possibile la regolare effettuazione dei lavori di facchinaggio, tenendo conto della necessità di permettere ai singoli facchini una continuativa permanenza al lavoro ed il raggiungimento di un equo minimo di retribuzione media giornaliera;

c) istituire e tenere aggiornato il registro provinciale delle cooperative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonché dei liberi facchini non associati nei predetti organismi collettivi, con l'indicazione, per ciascun organismo e per ciascun libero lavoratore non associato, della sfera di attività e delle specializzazioni;

d) determinare tariffe, orari, norme e regolamenti relativamente ai lavori di facchinaggio di competenza dei facchini liberi esercenti e dei loro organismi collettivi operanti nel territorio della provincia;

e) formulare ogni altra disposizione ed adottare ogni altro provvedimento che si ravvisi necessario per la migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;

f) svolgere opera di amichevole composizione, su richiesta di almeno una delle parti, per le controversie che si determinassero tra i committenti dei lavori di facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonché per le controversie sorgenti fra i facchini medesimi, sia individualmente che collettivamente, fra carovane, cooperative ed altri organismi similari.

La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, di cui all'articolo 3, si riunisce su convocazione del suo presidente ed anche su richiesta di almeno due dei suoi membri».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7.

«Laddove per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna provincia, la commissione provinciale, od in caso di particolare urgenza il direttore dell'ufficio del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri comuni vicini, sia singoli, che riuniti in organismi collettivi.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o, comunque, risulti insufficiente, potranno essere autorizzate le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi similari del luogo, a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facoltà di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia.

Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti ».

Con l'approvazione di questo articolo dovrebbe cadere, a mio avviso, anche la preoccupazione manifestata dall'onorevole Simolini. Infatti vi è la possibilità, ove si manifestino particolari esigenze, di impiegare i lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti.

Il rappresentante del Governo propone che al primo comma — sesto rigo — anziché dire: « il direttore dell'ufficio del lavoro », si dica: « l'ufficio del lavoro », e che al secondo comma — terzo rigo — dopo le parole: « potranno essere autorizzate », vengano inserite le parole: « dall'ufficio provinciale del lavoro ».

BUTTÈ. Per quanto riguarda i casi di particolare urgenza potrebbe essere effettivamente autorizzato l'ufficio del lavoro a disporre per la chiamata di facchini di altri comuni. Quanto alla autorizzazione a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili, ritengo che questa dovrebbe essere data dal direttore dell'ufficio del lavoro.

GUI. Sono favorevole al secondo emendamento: sul primo ho qualche perplessità. Siccome il direttore dell'ufficio del lavoro ha una migliore conoscenza della situazione può riferire alla commissione di cui fa parte con una più ampia visione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma l'ufficio provinciale del lavoro dipende dal suo direttore.

GUI. Con questa intesa sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo al secondo comma.

(È approvato).

L'articolo 7 risulta, pertanto, così formulato:

« Laddove, per fronteggiare particolari esigenze dei lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna provincia, la commissione provinciale, o, in caso di particolare urgenza, l'ufficio provinciale del lavoro, potranno disporre per la chiamata nel luogo del lavoro di facchini di altri comuni vicini, sia singoli che riuniti in organismi collettivi.

Ove l'adozione di tale provvedimento non sia possibile, o, comunque, risulti insufficiente, le cooperative, le carovane di facchini o gli altri organismi similari del luogo, potranno essere autorizzati dall'ufficio provinciale del lavoro a chiamare, in via provvisoria, lavoratori disponibili presso gli uffici di collocamento giurisdizionalmente competenti, con facoltà di scelta qualora si tratti di lavori che richiedono particolare capacità o fiducia.

Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« I provvedimenti da adottarsi a carattere nazionale saranno resi esecutivi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale.

Le determinazioni adottate dalla commissione provinciale saranno rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio, previa approvazione del Ministro del lavoro, sentito il parere della Commissione centrale.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale è ammesso ricorso al Ministro del lavoro, il quale decide sentita la commissione centrale ».

Anche a questo articolo il rappresentante del Governo ha proposto degli emendamenti. Anzitutto egli propone la soppressione del primo comma.

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

(È approvato).

Al secondo comma propone la soppressione delle parole: « previa approvazione del Ministro del lavoro, sentito il parere della commissione centrale ».

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

Pongo in votazione tale emendamento soppressivo.

*(È approvato).*

Infine, il rappresentante del Governo propone la sostituzione del terzo comma con il seguente:

« Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse è ammesso ricorso al Ministro del lavoro il quale decide sentita la commissione centrale entro 90 giorni ».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo.

*(È approvato).*

L'articolo 8, con l'approvazione dei tre emendamenti, può rimanere così formulato:

« Le determinazioni adottate dalla commissione provinciale saranno rese esecutive entro 30 giorni con decreto prefettizio.

Contro le deliberazioni rese esecutive dal decreto prefettizio o contro la mancata emissione del decreto prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90 giorni ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 9

« Contro le inosservanze da parte dei lavoratori potranno essere comminate dalla commissione provinciale e, in seconda istanza, dalla commissione centrale, sospensioni dall'attività di facchinaggio sino ad un massimo di sei mesi.

Nei casi più gravi, potrà essere disposta la cancellazione dal registro stabilita dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773.

I committenti di lavoro che non osservano le disposizioni stabilite per la disciplina dei lavori di facchinaggio, sono puniti con ammenda da lire 20.000 a lire 200.000, a seconda della gravità delle inosservanze ».

Parte di questo articolo corrisponde al secondo comma dell'articolo 7 della proposta Magno-Lizzadri, di cui, precedentemente, ho già dato lettura.

GUI. Gradirei che il Sottosegretario di Stato indicasse chiaramente i casi nei quali un facchino può essere cancellato dal registro. Mi pare che, in questa richiesta, ci sia

una ragion d'essere. Siccome la commissione dà una forma di autotutela alla categoria, penso che si debbano cancellare dal registro tutti coloro che si rendono colpevoli di non avere rispettato questa autotutela.

SIMONINI. Io mi domando se a noi sia dato di poter prevedere, in una legge, delle disposizioni punitive che arrivino anche all'assurdo antiumano di disporre la privazione del pane per una famiglia. Prima di arrivare a questo massimo, bisognerà chiedere, io ritengo, il parere della Commissione giustizia ed anche quello della Commissione interni, perché la sospensione dall'attività e la cancellazione dal registro potrebbe anche significare, per un capo famiglia, un incitamento al delitto per fame. Inoltre, se un certo numero di facchini si riunisce in carovana con un regolamento interno, la legge dovrebbe pur tenerne conto.

PASTORE. Vorrei pregare l'onorevole Simonini di tener presente che la proposta di legge che la Commissione sta esaminando porta i nomi di due sindacalisti, quello di Morelli e il mio. Poiché l'onorevole Simonini è sindacalista egli pure, deve sapere che con l'articolo 9 si è inteso prendere posizione contro ogni forma di prestazione in contrasto con le norme che debbono regolare i lavori di facchinaggio. Purtroppo, e ciò costituisce la grande iattura di tutti i lavoratori, il bisogno li porta, sovente, ad agire in modo tale da determinare situazioni di attrito nella loro stessa categoria. La nostra, pertanto, vuole essere una presa di posizione contro ogni forma di autolesionismo.

Anche la proposta Magno-Lizzadri adotta lo stesso sistema. Di più, abbiamo previsto anche la sanzione di cui al terzo comma, perché, laddove si manifesta un atto di debolezza da parte dei lavoratori, è ovvio che sia implicita anche una responsabilità attiva da parte dei committenti.

Infatti, se in certo senso, si può trovare un motivo umanamente legittimo in un atto di debolezza del lavoratore che accetta di danneggiare il collega, non si può trovare alcuna legittimazione per il committente che si presta a questa soluzione, o addirittura la provoca.

LIZZADRI. Anche la proposta di legge Magno prevedeva la stessa sanzione e con la medesima finalità e questo proprio perché sappiamo quanto sia spietata la concorrenza in questo settore del lavoro. Trattandosi di un primo regolamento del lavoro di facchinaggio, eravamo partiti dal principio che fosse necessario subordinare tale lavoro

ad una certa disciplina. Sarei però propenso a diminuire il limite del provvedimento di sospensione da sei mesi a due mesi.

ZACCAGNINI. Faccio considerare che, attenuando la sanzione, si rende più debole l'autotutela dei lavoratori e meno efficace la prevenzione della concorrenza. Ma, a prescindere da questo, bisogna anche stabilire chi deve essere ad infliggere la sospensione. Personalmente ritengo che bisognerà seguire una procedura analoga a quella per la iscrizione nel registro.

SIMONINI. Non accetto, per principio, il sistema della sospensione. Noi non abbiamo il diritto di imporlo, né in forma rigida, né in forma attenuata. La legge deve contenere solo delle disposizioni di carattere generale; a tutto il resto deve essere provveduto con un regolamento interno.

PASTORE. Posso anche aderire alla soppressione del secondo comma dell'articolo che prevede, per le inosservanze più gravi, la cancellazione dal registro e posso anche aderire alla riduzione del periodo di sospensione da sei mesi a tre mesi; ma non posso accettare la tesi dell'onorevole Simonini di non prevedere affatto una sanzione esplicita.

GUERRIERI EMANUELE. Io non mi sento di aderire nemmeno a questa proposta subordinata. Concordo invece con l'onorevole Simonini e ritengo che tutto l'articolo 9 debba essere soppresso. Una sospensione può essere teoricamente ammessa, ma solo su di un piano amministrativo, per mezzo del quale si stabiliscono anche le condizioni necessarie per l'ammissione ad una data attività. Lo spirito dell'articolo 9 è completamente diverso da questo criterio, esso ci pone su un piano punitivo che sconvolge tutto il nostro sistema giuridico. Solamente il giudice può comminare la pena in rapporto a certe determinate trasgressioni.

REPOSSI. Se anche per la categoria dei facchini esistesse la controparte, per la regolamentazione del loro rapporto di lavoro si potrebbe provvedere con un contratto collettivo. Non essendo possibile ciò, ritengo sia indispensabile una autotutela della categoria, alla quale si può giungere solo fissando delle sanzioni, senza le quali, altrimenti, verrebbe a cadere il motivo stesso della legge.

Però io non sono d'accordo sulla fissazione di una penale a carico dei committenti di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'articolo in esame. È chiaro che a commettere l'infrazione non è il committente, ma colui che accetta di lavorare a quella irregolare tariffa, quindi il facchino.

ZACCAGNINI. Se aboliamo totalmente l'articolo 9 riguardante le sanzioni, non vedo quale pratica importanza possa avere la legge. Non avrebbe senso neppure l'esistenza del registro. Bisogna pur prevedere delle sanzioni per coloro che contravvengono alle norme che disciplinano l'attività della categoria.

Non voglio ora equiparare il mestiere del facchino alla professione del medico: per svolgere il primo occorrono buone braccia, per esercitare la seconda occorre una laurea. Al solo fine di una maggior comprensione tecnica, farò — però — un certo paragone. Ad esempio, come un medico, una volta iscritto all'albo professionale, è tenuto alla osservanza di ogni norma, pena la sospensione o la cancellazione dall'albo stesso, così deve avvenire per questa categoria di lavoratori una volta autorizzati a svolgere la loro attività. Si tratta effettivamente di una autodisciplina della categoria. L'autorità di pubblica sicurezza rilascia al richiedente la licenza che conferisce il titolo di facchino; l'intestatario deve essere tenuto alla osservanza di certe norme e non può rimanere impunito se procura un danno alla categoria cui appartiene.

Per quanto riguarda la penale per i committenti, concordo con quanto è stato detto dal collega Repossi.

SCALIA. Con l'articolo in esame siamo entrati in quella parte della legge che è la più interessante per l'aspettativa della categoria dei facchini. Secondo alcuni interventi, vien fatto di pensare che colui che si dichiara favorevole alle sanzioni, di cui ci stiamo occupando, desidera autotutelarsi, desidera una disciplina del proprio rapporto di lavoro, desidera evitare la lotta interna, il cannibalismo tra facchini e facchini. Se non si vuole togliere al facchino la possibilità di esercitare il suo mestiere, si deve prevedere un parametro di maggiore ampiezza per i vari casi di infrazione. Per una mancanza lieve può essere previsto qualche giorno di sospensione, ma per una eventuale organizzazione di crimiraggio deve essere prevista la punizione con il massimo della sospensione, il termine stesso della quale potrebbe anche essere elevato. Non si può stabilire infatti che non si deve rubare senza prevedere la pena per chi ruba.

Occorre perciò stabilire una sanzione.

Ecco perché aderisco alla proposta di soppressione del comma e l'impostazione che al problema ha dato l'onorevole Zaccagnini. Insisto perché sia mantenuto il termine di sei mesi di sospensione e sia mantenuto al-

presi il terzo comma, che concerne le sanzioni per i committenti di lavoro.

AIMI. Sono soltanto in parte d'accordo con i colleghi Scalia e Zaccagnini. L'onorevole Zaccagnini ha dato alla questione una esatta impostazione: qui vogliamo istituire una specie di albo dei facchini per arrivare ad un'autotutela della categoria; ma, a mio avviso, è necessario portare in fondo questa autotutela. È vero che al medico che si vuol punire non si può togliere la laurea, ma lo si cancella dall'albo professionale; per cui gli rimane la laurea ma non farà più il medico. La « laurea » di facchino, rappresentata dalla iscrizione all'albo, equivale all'iscrizione all'albo di un qualsiasi altro ordine. Qui non si vuole togliere la « laurea », ma è necessario contemplare delle sanzioni per i membri della categoria.

Questa legge è fatta ad esclusiva tutela di questi lavoratori, soprattutto di coloro che vengono messi in difficoltà da chi contravviene alle tariffe. Non vedo perché, in casi particolarmente gravi, ad esempio quando si tratti di ripetuta recidiva, non si dovrebbe arrivare alla cancellazione dall'albo dei facchini. Ad esempio: un facchino che deliberatamente, dopo due o tre sospensioni, continua a violare la tariffa, deve essere cancellato dall'albo per lasciare il posto ad un altro facchino che abbia voglia di lavorare come lui, ma che desideri tener fede agli obblighi di tutta la categoria.

Mi sorprende che, dopo l'intervento del collega Simonini, ci si sia lasciati assalire da questo pietismo che danneggia e non favorisce la categoria. Le due proposte di legge sono state presentate, evidentemente, per favorire i lavoratori; abbiamo perciò il dovere di proteggere i lavoratori e di punire i recidivi. Come possiamo cancellare dall'albo un medico o un avvocato che commette un'infrazione, altrettanto dobbiamo fare per i facchini nei casi più gravi. Magari possiamo aggiungere l'avverbio: « eccezionalmente ». Naturalmente, anche nel caso della sospensione, la proposta della sanzione dovrebbe essere sottoposta al questore.

Nel terzo comma è prevista una novità alla quale non sono contrario. Faccio però presente che in questo caso si tratta di applicare una sanzione di carattere penale: non possiamo votare una simile norma senza aver chiesto il parere alla Commissione di giustizia. Una volta stabilito che i committenti che violano queste norme sono puniti con un'ammenda, dobbiamo anche precisare quale organo commina questa ammenda e in qual

modo. Pertanto, questo comma andrebbe modificato dando la competenza a comminare questa ammenda all'autorità giudiziaria.

CHIAROLANZA. Poiché si è fatto riferimento, in questa circostanza, alla disciplina dell'ordine dei medici, confermo quello che ha detto il collega Zaccagnini: l'ordine dei medici può sospendere dall'esercizio professionale i medici, ma per i liberi professionisti la sospensione è immediatamente operante mentre per i medici condotti è richiesta l'approvazione del prefetto.

In questo caso sono favorevole al primo comma, sostituendo alla parola « comminate » l'altra: « proposte ».

Sono poi contrario al terzo comma perché non possiamo punire, ad esempio, una persona che paghi un medico con una tariffa inferiore a quella vigente.

Ha detto bene il collega Reposi: in questo caso la colpa la commette il lavoratore che fa il crumiro e che in tal modo danneggia la categoria.

Per quanto riguarda la durata della sospensione, un termine anziché un altro non ha grande importanza perché è l'autorità tutoria che dovrà rendere esecutivo il provvedimento e, quindi, potrà proporzionare la sanzione all'infrazione.

VENEGONI. Dato che l'articolo 6 elenca i compiti della commissione provinciale, stabilendo fra l'altro — nell'alineaa d) — che essa fissa tariffe, orari, norme, regolamenti, ecc., potremmo demandare a questa Commissione anche la comminazione di eventuali sanzioni.

GUERRIERI EMANUELE. Si tratterebbe però di una norma in bianco.

PRESIDENTE. In sostanza si tratta di determinare, con questo provvedimento legislativo, un fenomeno di autoeducazione della categoria. Il primo pericolo dell'autotutela è costituito dall'autolesionismo. Non dimentichiamo che la commissione provinciale ha una larga rappresentanza di facchini. Quando noi diciamo che, contro l'inosservanza di queste norme, potranno essere proposte sanzioni dalla commissione provinciale, noi abbiamo dato alla materia un'esatta disciplina, tanto più che è sempre salvo il ricorso in via amministrativa. È evidente che un facchino, una volta punito dalla Commissione, si guarderà bene dal ricadere nell'infrazione. Dovete tener presente che si tratta di povera gente, per la quale una penalizzazione di mille lire (corrispondente ad una giornata di lavoro) costituisce una sanzione estremamente severa.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

Il pericolo più grave è rappresentato da una eventuale concorrenza che si può determinare tra gruppi e gruppi. In tal caso nulla vieta che si arrivi addirittura all'esclusione di un gruppo che ha violato le tariffe della categoria. Ricordiamoci che questi lavoratori si riuniscono in cooperative per avere assicurato un minimo di salario; queste cooperative di lavoro hanno un regolamento interno. Trent'anni fa, nelle stazioni italiane, vi era una lotta a coltello per strappare ai viaggiatori le valige; oggi questo fenomeno non si verifica più appunto perché esistono le cooperative di portabagagli e, quindi, per questi lavoratori, è indifferente che il viaggiatore dia la sua valigia ad un facchino o ad un altro. Come dicevo dianzi, siamo di fronte ad un problema di autotutela che si ottiene attraverso l'autoeducazione.

I provvedimenti vengono proposti al questore e, contro la decisione del questore, è sempre ammesso il ricorso al prefetto. Mi pare che questa disciplina per ora sia sufficiente. Pertanto, limitiamoci ad approvare il primo comma.

ZANIBELLI. Mi sembra che l'impostazione data alla questione dal collega Simonini abbia disorientato un po' la Commissione. Non dobbiamo confondere la tutela della posizione giuridica del facchino con la tutela del povero diavolo che va a portare un po' di legna in soffitta o va alla stazione a prendere una valigia ad un viaggiatore. Una volta fissato il principio, spetta a noi garantirne l'applicazione concreta. Quando noi facciamo passare questo lavoratore attraverso il collocamento, noi tuteliamo la posizione dei disoccupati contro indegni sfruttamenti. Lo stesso avviene in questo caso di fronte ad un lavoro autonomo.

Stando così le cose, ritengo che il primo ed il terzo comma (il quale mira ad impedire praticamente che un dato commerciante possa effettuare un lavoro di facchinaggio attraverso i suoi dipendenti e non attraverso la cooperativa di facchini esistente presso la ferrovia) possano essere approvati.

PASTORE. Qualche collega ha proposto di sopprimere il terzo comma, che concerne le sanzioni per i committenti di lavoro. Su questo punto invoco da tutti i colleghi una certa riflessione. Il terzo comma rappresenta un contributo — ancora più efficace del primo comma — che assicura l'autotutela di questa categoria.

Con il primo comma noi puniamo un lavoratore che commette una colpa nei confronti della sua categoria, colpa che sovente

è commessa soltanto per fame dato che nessuno ha il gusto diabolico di voler rubare il posto ad un altro. Il committente, invece, commette la stessa colpa per fame di guadagno. Basterebbe che quel lavoratore che tentasse di sottrarre il lavoro ad un suo collega non trovasse un committente disposto a questo, per avere praticamente l'autotutela.

Però può accadere il contrario e cioè che il lavoratore, solidale con i suoi colleghi, non cerchi un lavoro sottopagato, ma si muova invece il committente, allettando il lavoratore e speculando sulla sua fame. Perciò insisto per il mantenimento del terzo comma, pur aderendo alla soppressione del secondo.

PRESIDENTE. Potremmo stabilire nell'articolo 10 che la vigilanza per la disciplina dei lavori di facchinaggio è demandata all'ispettorato del lavoro, aggiungendo che le infrazioni commesse dai committenti di lavoro sono punite con una certa ammenda e da un organo determinato. Credo non sia necessario il parere della Commissione giustizia perché siamo in sede legislativa e quindi è vincolante per noi soltanto il parere della Commissione finanze e tesoro.

GUI. Aderisco alla prima proposta formulata dal nostro Presidente e cioè che si voti soltanto il primo comma.

Non sono contrario alle sanzioni per i committenti di lavoro, ma è necessario approfondire il problema. Dobbiamo dare alla legge una formulazione che la renda operante, evitando eventuali errori sostanziali o formali.

PRESIDENTE. In tutte le leggi di carattere sociale da noi esaminate ed approvate abbiamo sempre previsto la punizione delle infrazioni da accertarsi dall'ispettorato del lavoro e nessuno ha mai sollevato obiezioni. Non vedo perché debbano sussistere nel caso presente queste preoccupazioni.

PASTORE. Potremmo approvare il primo comma e stabilire un breve rinvio della discussione per studiare una elaborazione dell'articolo 10 secondo la proposta formulata dal Presidente.

SIMONINI. Io sarei del parere di eliminare l'articolo 9 e di aderire alla proposta di sospendere la discussione per formulare più ponderatamente un nuovo testo. Per inciso, vorrei dire all'onorevole Pastore e a qualche altro che non bisogna confondere fra autotutela e autodisciplina. Se tutto deve dipendere dalla legge, allora che cosa stanno a fare i sindacati e i sindacalisti?

L'onorevole Aimi si convinca, poi, che io non ho fatto una proposta solo per far per-

---

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1954

---

dere del tempo. Io ho posto un problema che, prima di essere giuridico, è profondamente umano. Questi non sono problemi che si superano con una disposizione del questore, o del prefetto, o dell'XI Commissione della Camera. Sono problemi che si superano con grandi difficoltà; e probabilmente quelli che noi stiamo elaborando non sono che pannicelli caldi.

Non serve stabilire una analogia con l'ordine dei medici. Un medico espulso dall'ordine può sempre fare un altro lavoro; ma il facchino non avrebbe altro da fare.

MAGLIETTA. Mi pare che non sia stata fatta una considerazione: ove il committente impieghi personale estraneo, il committente

non è punito: pertanto ritengo giusta la proposta, fatta dal nostro Presidente, di affidare all'ispettorato del lavoro la comminazione delle sanzioni.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, poiché domani mattina dobbiamo riunirci nuovamente, rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI